

# La Costituzione italiana e i suoi valori




Il testo della Costituzione italiana vigente racchiude, nei suoi 139 articoli, i valori fondamentali del nostro Stato e le modalità di formazione e di funzionamento degli organi principali.

Nelle pagine successive prenderemo in considerazione in maniera più dettagliata i principi fondamentali e i diritti e doveri dei cittadini.


Ci soffermeremo ora brevemente sui valori fondamentali che hanno ispirato i costituenti nella realizzazione del testo costituzionale.

Secondo molti costituzionalisti, sono soprattutto *quattro i valori fondamentali su cui poggia l'intera architettura della nostra Costituzione:*


- **il valore della democrazia:** è contenuto nell'art. 1 che afferma «L'Italia è una Repubblica **democratica**». Questa affermazione vuole sottolineare che la nostra Repubblica è fondata sul *consenso* dei suoi cittadini, il quale si manifesta in modo sia diretto (con il diritto di voto), sia indiretto attraverso l'attività degli organi costituzionali, i cui componenti sono scelti, per un tempo limitato, in rappresentanza dei cittadini;
- **il valore della persona:** è contenuto in diverse norme, le quali evidenziano che il nostro Stato agisce non a favore di se stesso, ma *a favore dei cittadini*, riconoscendo quindi il primato dell'individuo. In tale prospettiva, come osserveremo meglio in seguito, sono espressamente garantiti ai cittadini numerosi *diritti e libertà inviolabili* (libertà personale, libertà di pensiero ecc.);
- **il valore del pluralismo:** i diritti e le libertà inviolabili sono garantiti, oltre che al cittadino, anche alle formazioni sociali delle quali egli abitualmente fa parte, come la famiglia, le associazioni (compresi i partiti politici e i sindacati) ecc. Tale valore è sancito nell'art. 2 della Costituzione, che afferma: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle **formazioni sociali** in cui si svolge la sua personalità»;
- **il valore del lavoro:** tale valore è anch'esso contenuto nel primo articolo, il quale afferma che la nostra Repubblica «è fondata sul lavoro», e in numerose altre norme. Il lavoro viene quindi posto a fondamento dello Stato, mentre in epoche precedenti la posizione sociale dei cittadini dipendeva dal possesso di titoli nobiliari o dalla ricchezza posseduta.



*Il capo dello Stato provvisorio Enrico De Nicola (al centro) si accinge ad apporre la sua firma al testo della Costituzione della Repubblica italiana, entrata in vigore il 1° gennaio 1948.*



# La Costituzione italiana



La **Costituzione italiana** rappresenta la nostra fonte normativa più importante, poiché tutte le altre fonti del diritto devono rispettare i principi in essa contenuti. Così come l'Italia, pressoché tutti gli Stati moderni hanno una loro legge fondamentale.

Le Costituzioni sono solitamente distinte tra loro in base a tre **requisiti** (o caratteri) **fondamentali**:

- **modalità di emanazione.** Possono essere *ottriate* o *votate*. Le prime, tipiche dell'Ottocento, sono state predisposte e concesse da un sovrano al popolo. Le seconde si caratterizzano poiché il loro testo è predisposto e votato democraticamente dai rappresentanti dei cittadini;
- **modalità attraverso cui i principi costituzionali possono essere modificati:** possono essere *rigide* o *flessibili*. Le prime possono essere modificate con le stesse procedure con cui può essere modificata una legge ordinaria, mentre le Costituzioni rigide sono sottoposte a procedure di modifica molto più complesse rispetto alle leggi ordinarie;
- **contenuto delle norme presenti all'interno della Costituzione:** possono essere *brevi o lunghe*. Le Costituzioni brevi contengono di solito solo le regole generali di funzionamento dello Stato, mentre le seconde dedicano anche un ampio spazio alla definizione e alla garanzia dei diritti e doveri dei cittadini.

Nel nostro Stato sono state applicate due differenti leggi costituzionali: dapprima lo **Statuto albertino** (1861-1946), che è una costituzione flessibile, ottriate e breve, e successivamente la **Costituzione della Repubblica italiana** (1948, è tuttora vigente) che invece è lunga, votata e rigida.

Lo Statuto albertino è composto da 84 articoli in cui sono regolati i seguenti argomenti: i poteri e ruolo del re, la descrizione di alcuni diritti e doveri dei cittadini, le modalità di costituzione e di funzionamento degli organi fondamentali dello Stato.

La storia dello Statuto è la seguente: nel periodo che intercorre tra il 1861 e 1922, detto **periodo liberale**, si assistette ad un progressivo ampliamento dei diritti democratici, mentre l'applicazione dello Statuto nel periodo successivo, che viene comunemente indicato come **periodo fascista** (dal 1922 sino al 1943) fu invece contraddistinto da una serie di modificazioni che finirono per annullare le conquiste democratiche precedenti e realizzarono, in Italia, una situazione di dittatura. Alla conclusione della seconda guerra mondiale il popolo venne chiamato a pronunciarsi sul futuro della forma di governo italiana attraverso un **referendum**, nel quale per la prima volta votarono anche le donne: venne scelta l'attuale forma repubblicana.

Il testo della Costituzione italiana vigente fu redatto da un'apposita assemblea costituente che lo approvò con larga maggioranza nel 1947 ed entrò in vigore dal 1° gennaio 1948. Nei suoi 139 articoli sono contenuti i valori fondamentali del nostro Stato e le modalità di formazione e di funzionamento degli organi principali. Secondo molti costituzionalisti, sono soprattutto quattro i valori fondamentali su cui poggia l'intera architettura della nostra Costituzione:

- **il valore della democrazia**, con cui si vuole sottolineare che la nostra Repubblica è fondata sul *consenso* dei suoi cittadini, il quale si manifesta in modo sia diretto, sia indiretto attraverso l'attività degli organi costituzionali, i cui componenti sono scelti, per un tempo limitato, in rappresentanza dei cittadini;
- **il valore della persona**, poiché il nostro Stato agisce non a favore di se stesso, ma *a favore dei cittadini*, riconoscendo quindi il primato dell'individuo. In tale prospettiva, sono garantiti ai cittadini diversi *diritti e libertà inviolabili*;
- **il valore del pluralismo**, con cui si garantisce che i diritti e le libertà inviolabili sono riconosciuti anche alle formazioni sociali delle quali egli abitualmente fa parte, come la famiglia, le associazioni;
- **il valore del lavoro**, poiché nella nostra Repubblica il lavoro viene posto a fondamento dello Stato.

5 L  
it  
6 M  
so  
7 Il  
p  
d  
8 N  
so  
re  
9 L  
è  
10 Il  
no  
► RI  
Indic  
1 I  
co  
c  
c  
c  
2 L  
a  
c  
c  
3 L  
a  
c  
c



## SCHEMA DI SINTESI

Il **Titolo I della Costituzione, Rapporti civili**, è dedicato in larga misura ad elencare e definire le libertà personali. La libertà rappresenta la massima aspirazione dell'uomo e spesso è stata conquistata a prezzo di dure lotte. La libertà non consiste nel fare tutto ciò che si vuole, ma nel "compiere tutte quelle cose che si ritengono di volere e di fare, perché degne di essere volute e fatte". In questo senso la libertà diventa operativa nell'impegno civile e morale, nella partecipazione attiva e costruttiva per il miglioramento della società.

Perché i diritti di libertà non restino enunciati teorici, la Costituzione impegna la Repubblica affinché ad essi si accompagnino i **diritti sociali** (famiglia, istruzione, salute, lavoro, assistenza e previdenza) che, strettamente legati alle **libertà politiche e civili**, ne costituiscono la realizzazione concreta. **Libertà e giustizia sociale** costituiscono un binomio inscindibile.

Un uomo privo di mezzi di sostentamento e di lavoro non è libero, o meglio, è libero solamente di morire di fame!

Negli articoli dal 13 al 21 della Costituzione sono elencate e definite, ad una ad una, tutte le **libertà personali** e ne sono spiegati il significato, l'esercizio e le eventuali limitazioni, con l'intervento della pubblica autorità, ma solamente per il bene comune. Abbiamo, quindi, la libertà di domicilio, di comunicazione, di circolazione e di soggiorno, di riunione, di associazione, di religione, di pensiero e di stampa.

Sempre in questo titolo, la Costituzione (artt. 22 - 28) definisce i principali **diritti civili**: il diritto alla capacità giuridica e al nome, il diritto alla difesa e al patrocinio gratuito in giudizio, il diritto di asilo e l'estradizione, il diritto alla riparazione degli errori giudiziari. In tale senso sono state approntate specifiche leggi di attuazione.



## SCHEMA DI SINTESI

L'articolo 1 della Costituzione afferma: "La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione". In concreto, il diritto di sovranità si esercita in forma indiretta attraverso la **rappresentanza politica**, principio fondamentale di ogni democrazia che viene espresso attraverso **libere e democratiche elezioni**, alle quali sono periodicamente chiamati tutti i cittadini per eleggere i propri rappresentanti. Chi viene eletto esercita le sue funzioni "senza vincolo di mandato" (art. 67 Cost.). Ciò significa che il voto dei cittadini non può condizionare gli indirizzi e le scelte politiche degli eletti.

Data l'importanza delle elezioni, in tutti i Paesi democratici sono stati approvati diversi **sistemi elettorali** che possiamo definire come "l'insieme delle norme con le quali vengono scelti i rappresentanti dei cittadini, perché, una volta eletti, gestiscano la cosa pubblica per un arco di tempo determinato".

Pertanto, questi sistemi definiscono le modalità delle elezioni e i sistemi di calcolo dei voti ottenuti dai candidati o dalle liste di candidati. I sistemi elettorali possono essere:

- **maggioritari**, a un solo turno o a doppio turno, con il ballottaggio tra i primi due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti;
- **proporzionali**, quando i seggi vengono assegnati in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista di candidati.

In Italia, è in vigore un sistema maggioritario corretto, cioè maggioritario per il 75% e proporzionale per il 25%. In Italia, si vota ogni 5 anni (art. 60 Cost. e seguenti). Hanno diritto di voto (**elettorato attivo**) tutti i cittadini, maschi e femmine, che hanno compiuto il 18° anno di età per l'elezione della Camera dei deputati e il 25° anno per il Senato.

Per essere eletti (**elettorato passivo**) sono richiesti 25 anni compiuti per la Camera e 40 anni per il Senato.

L'articolo 49 della Costituzione riconosce i **partiti poli-**

**tici** i quali, oltre alla caratteristica di essere libere associazioni, esercitano anche il ruolo assai importante di "concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale".

In base alle vicende storiche e alla lotta politica per l'esercizio del potere, gli Stati sono classificati in due categorie: Stati **democratici** (o pluralisti) e Stati **totalitari**, con una particolare connotazione per gli Stati **socialisti**. I primi si caratterizzano per la suddivisione dei poteri dello Stato tra organi diversi per la presenza di più partiti e per l'affermazione dei principi di libertà e democrazia. I secondi si distinguono proprio per l'esatto contrario (i poteri sono in mano a una sola persona, viene riconosciuto un unico partito, non c'è libertà). Negli Stati socialisti esiste un unico partito che svolge la funzione di "guida dello Stato" e che, attraverso i suoi organi, esprime tutti i poteri.

Negli Stati democratici, attualmente, abbiamo le seguenti **forme di governo**: monarchia parlamentare; repubblica presidenziale e repubblica parlamentare.

Gli elementi costitutivi dello Stato sono:

- il **territorio**, cioè una porzione della superficie terrestre racchiusa entro i confini naturali o artificiali;
- la **sovranità**, cioè l'esercizio del potere (la cosiddetta potestà d'imperio) in forza del quale lo Stato può comandare, imponendo la propria volontà sul suo territorio ed esercitando il potere nella sua triplice forma (esecutivo, legislativo e giudiziario);
- il **popolo**, cioè l'insieme delle persone che vivono sul territorio e sono legate dal comune vincolo della cittadinanza.

Ogni Stato fissa le norme per l'acquisto della cittadinanza. Il possesso della cittadinanza comporta il godimento dei diritti privati e pubblici, nonché una serie di precisi doveri (fedeltà allo Stato, pagare le tasse, ecc.). Il Trattato di Maastricht (1992) ha istituito la cittadinanza europea, riconosciuta a tutti i cittadini di uno Stato membro.



## SCHEDA DI SINTESI

Il **Parlamento**, eletto a suffragio universale, si compone della **Camera dei deputati** (630) e del **Senato** (315), aventi identici poteri e medesime funzioni (bicameralismo perfetto). Il Parlamento esercita il **potere legislativo** e ha funzione di **controllo sull'operato del Governo**. La **formazione di una legge** ha inizio con la presentazione al Parlamento di un progetto o disegno di legge da parte di chi ha il potere di iniziativa legislativa (Governo, ciascun membro delle Camere, ogni Consiglio regionale, 50 mila cittadini e al CNEL). Iniziano da parte di ciascuna Camera, l'esame e la discussione del progetto e, infine, ha luogo l'approvazione, che può avvenire con procedimento normale, per commissioni o con procedimento d'urgenza. La legge approvata da una Camera deve subire il medesimo procedimento presso l'altra Camera. Approvata definitivamente, la legge viene inviata al Presidente della Repubblica per la **promulgazione** (entro un mese) e la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato. La legge **entra in vigore** di norma il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, tranne i casi nei quali, per motivi particolari, la legge stessa preveda tempi diversi (da subito, cioè urgente, o successivamente ai 15 giorni).

Le leggi **costituzionali** sono quelle che modificano un articolo della Costituzione. Per la loro approvazione si segue lo stesso procedimento delle leggi **ordinarie**. Esse tuttavia richiedono **due distinte deliberazioni** da parte di ciascuna Camera con un **intervallo di non meno di tre mesi** tra la prima e la seconda votazione. Inoltre, si richiede la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera; in caso contrario, la legge può essere soggetta a referendum confermativo.

La funzione di controllo viene esercitata chiamando in causa il potere esecutivo mediante l'interrogazione, l'interpellanza, la mozione, le risoluzioni e l'inchiesta. Ad esempio, il Parlamento può presentare una mozione di sfiducia che, se approvata dalla maggioranza, costringe il Governo a rassegnare le dimissioni.

Il **Governo** esercita il **potere esecutivo** e svolge la **funzione amministrativa dello Stato**, presentando al Parlamento il bilancio di previsione e quello consuntivo per l'approvazione. Ha potere di iniziativa legislativa e può approvare **decreti legge**, che diventano immediatamente esecutivi, ma devono essere approvati dal Parlamento entro 60 giorni, pena la loro decadenza. È composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Consiglio dei ministri e da ciascun ministro, responsabile di un apparato ministeriale (Ministero). La formazione del Governo avviene su iniziativa del Presidente della Repubblica che, in seguito a consultazione delle forze politiche, assegna l'incarico di formare il Governo alla persona che ha maggiore possibilità di ottenere la fiducia del Parlamento, che individua la propria maggioranza in Parlamento e sceglie i ministri, nominati poi dal Presidente della Re-

ubblica dopo aver prestato giuramento di fedeltà.

Il **Presidente della Repubblica** svolge la funzione di **garante della Costituzione** e di **rappresentante dell'unità nazionale**. La Costituzione gli garantisce alcune prerogative che gli consentono di coordinare l'attività dei tre poteri, pur non esercitandone alcuno in particolare. In materia legislativa, promulga le leggi o le può rinviare alle Camere con messaggi motivati, autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. In materia esecutiva, conferisce l'incarico di formare il Governo, nomina i ministri e ha il comando delle Forze Armate. In materia giurisdizionale, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura, può concedere la grazia e commutare le pene. Il Presidente della Repubblica, che deve aver compiuto il **cinquantesimo anno d'età**, è eletto dal Parlamento in seduta comune con la maggioranza dei due terzi dei componenti nei primi tre scrutini. Nei successivi scrutini è sufficiente la maggioranza assoluta. Rimane in carica per 7 anni.

La **Magistratura** esercita il **potere giudiziario** attraverso i magistrati ordinari, entrati in Magistratura per pubblico concorso. Secondo le tipologie e la natura delle controversie, l'ordinamento prevede una giurisdizione civile, penale e amministrativa. Il nostro ordinamento giudiziario consente il **doppio grado di giurisdizione**, cioè la possibilità di **ricorrere in appello** contro una prima sentenza avversa, consentendo che la controversia sia esaminata da un giudice diverso. Sono previsti diversi gradi di giurisdizione, sia in materia civile sia in materia penale. La **sanzione** consiste in un'ammonizione o multa e, nei casi più gravi, anche nella pena detentiva (il carcere). I **Tribunali Amministrativi Regionali** (TAR) sono competenti a giudicare, per motivi di **legittimità**, sui ricorsi contro atti emanati dalle autorità amministrative. Contro la sentenza dei TAR è possibile ricorrere, in seconda istanza, al Consiglio di Stato e, quindi, in Cassazione. Il **Consiglio Superiore della Magistratura** (CSM) è l'organo di governo della Magistratura, al quale spettano la nomina dei giudici, i loro trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari. Ne fanno parte, di diritto, il Primo Presidente e il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, mentre gli altri 24 membri sono eletti per i due terzi dai magistrati e per un terzo dal Parlamento. È presieduto da Presidente della Repubblica che, di norma, è sostituito da un Vicepresidente, eletto democraticamente dal Consiglio stesso tra i componenti designati dal Parlamento. La **Corte Costituzionale** ha il compito di stabilire se le leggi, gli atti aventi forza di legge e le leggi regionali sono conformi al dettato Costituzionale, nonché di giudicare sui conflitti di attribuzione e di competenze tra i poteri dello Stato, tra Stato e Regioni, ecc. Giudica sulle eventuali accuse mosse al Presidente della Repubblica e, infine, dichiara l'ammissibilità dei referendum abrogativi richiesti.